

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 27/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità della banca trattaria nei confronti del prenditore di un assegno rimasto insoluto, in quanto emesso da un soggetto il cui nominativo è risultato iscritto in CAI e che versava pertanto in condizioni di c.d. "revoca di sistema" del potere di emettere assegni. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

La società attuale ricorrente, e un terzo soggetto associato al presente ricorso, erano prenditori di due assegni, rispettivamente da € 1.750,00 e € 2.800,00, tratti sull'intermediario attuale resistente dal medesimo debitore, entrambi in data 26 ottobre 2012; i titoli, portati all'incasso, venivano protestati in data 8 e 9 novembre 2012.

Da una visura effettuata presso la CCIAA sul nominativo del traente, la società apprendeva che a carico del medesimo risultavano ben nove protesti "precedenti alla consegna" dei titoli in questione.

Alla luce di tale circostanza, tramite l'assistenza di un difensore (che agiva anche nell'interesse del terzo associato al ricorso) la società chiedeva alla banca trattaria – con una serie di comunicazioni poi culminate nel reclamo del 5 giugno 2014 - di "sapere ed avere prova dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 9 bis L. 386/90 e se la stessa fosse stata effettuata nei termini di legge", richiamando nel contempo la responsabilità solidale



del trattario prevista dall'art. 10 della citata legge. La società chiedeva, altresì, di sapere se *“all'atto del rilascio dei moduli di assegno fossero state effettuate tutte le necessarie verifiche di legge al fine di accertare se, sulla base dei dati risultanti dall'archivio di cui all'art. 10 bis della L. 386/90, la richiedente non risultasse già interdetta dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero già soggetta a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni”*, nonché di conoscere la data di iscrizione dell'emittente nell'archivio CAI.

A fronte di un riscontro dell'intermediario ritenuto insoddisfacente, la società e il terzo associato al ricorso, sempre avvalendosi dell'assistenza del medesimo difensore, si sono rivolti all'Arbitro Bancario Finanziario.

Dopo aver nuovamente esposto quanto già dedotto nella fase di reclamo - e dopo aver precisato di aver sottoposto la questione all'Autorità Giudiziaria ma limitatamente ai soli profili penali nei rapporti con il debitore - l'avvocato dei ricorrenti sostiene, in particolare, che, di là da generiche affermazioni, l'intermediario non avrebbe in realtà chiarito *“se la comunicazione di cui all'art. 9 bis, c. 2, L. 386/90 fosse stata effettuata antecedentemente rispetto all'emissione degli assegni [loro] consegnati ed entro il termine previsto dalla legge per evitare la solidale responsabilità del trattario.*

Sulla base di quanto complessivamente dedotto, i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio di *“accertare l'eventuale sussistenza della responsabilità solidale del trattario nel caso di specie con riguardo alle ipotesi di cui agli artt. 9 bis e 10 L. 386/90 in relazione agli assegni consegnati in pagamento (...) verificando se, precedentemente rispetto all'emissione degli assegni consegnati in pagamento [...] e successivamente ai precedenti protesti levati, il trattario abbia espletato tutte le attività previste dalla legge al fine di evitare di incorrere nelle specifiche ipotesi di responsabilità che lo riguardano”* e, per l'effetto, di condannare l'intermediario a corrispondere il controvalore dei titoli oltre alle spese di procedimento.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni ed eccependo, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso in ragione della preventiva sottoposizione della questione all'autorità giudiziaria, dal momento che – come precisato dagli stessi ricorrenti – la vicenda ha già formato oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria penale nei confronti del traente, che risulta rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta).

Nel merito il resistente chiede, comunque, il rigetto del ricorso. Espone, in particolare, di aver puntualmente risposto ai quesiti posti dal difensore dei ricorrenti con la nota del 24 aprile 2013 precisando: (i) che i titoli erano stati protestati per carenza di provvista; (ii) di avere provveduto all'inoltro dei previsti preavvisi di revoca e trascorsi i 60 gg. all'inserimento in CAI; (iii) che all'atto della consegna del *carnet* il correntista non risultava revocato.

Il resistente aggiunge altresì che, come si può evincere dalla visura in atti, i nove altri assegni che risultano protestati sono stati tutti emessi in un ristretto arco temporale e che in ogni caso i due titoli in contestazione risultano emessi in data 26 ottobre 2012 antecedentemente alla levata del primo protesto (30 ottobre 2012).

Il ricorso veniva esaminato nella riunione del 16 dicembre 2014, all'esito della quale il Collegio, rilevata la necessità di un approfondimento istruttorio, ha invitato l'intermediario *“a fornire documentazione della data di iscrizione in CAI del traente e della data di consegna del carnet dal quale sono stati tratti i due assegni oggetto di controversia”*.

A fronte di tali richieste, l'intermediario ha precisato che l'iscrizione del nominativo del traente in CAI sarebbe avvenuta il 29 ottobre 2012 in relazione all'assegno di € 1.750,00 emesso il 26 ottobre 2012, e rispetto al quale si allega anche il preavviso di revoca, mentre il *carnet* da cui sono tratti gli assegni oggetto del presente procedimento, è stato consegnato in data 17 ottobre 2012, e dunque in data precedente la prima iscrizione in

CAI.

DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità del ricorso deve essere respinta.

Se è vero, infatti, che nel caso di specie i ricorrenti hanno già proceduto alla denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria penale, vero è anche che tale denuncia riguarda solo la vicenda dell'emissione degli assegni dal punto di vista del traente, e poi unicamente con riferimento al rapporto che ha dato causa alla loro emissione. Ne discende perciò, ad avviso del Collegio, che in questo caso nessun fenomeno di *litispendenza* è in concreto configurabile: non solo perché la denuncia è indirizzata verso un soggetto diverso dall'intermediario, ma anche perché, a ben vedere, il tema oggetto dell'accertamento devoluto all'autorità giudiziaria penale è differente rispetto a quello devoluto all'Arbitro. Il tema di cui è investita l'autorità giudiziaria è, infatti, la vicenda che ha dato causa all'emissione dei titoli, nella prospettiva dell'accertamento dell'eventuale sussistenza della fattispecie di reato di insolvenza fraudolenta da parte del traente; il tema di cui è investito l'Arbitro è, invece, solo e semplicemente, quello che attiene all'osservanza da parte dell'intermediario delle regole di correttezza che debbono presiedere nel rilascio del *carnet* di assegni.

Procedendo allo scrutinio del ricorso nel merito, lo stesso risulta fondato, e pertanto meritevole di pieno accoglimento.

Nel caso di specie non è per vero controverso che gli assegni siano rimasti insoluti; e nemmeno è controverso che il protesto degli stessi è stato levato non già genericamente per un difetto di provvista, bensì più specificamente - come del resto risulta dal registro dei protesti - per difetto di autorizzazione ad emettere assegni. Una causale, questa, che d'altra parte caratterizza anche gli ulteriori protesti di assegni, tratti dal medesimo traente ma su intermediari terzi, ed indicati dai ricorrenti a prova del *deficit* di diligenza dell'intermediario.

Sotto questo profilo è, allora, di immediata evidenza che il problema di una responsabilità del resistente nei confronti dei ricorrenti, prenditori degli assegni, per il danno sofferto in ragione della loro emissione, si può porre appunto se e nella misura in cui si dovesse verificare che nel momento del rilascio del *carnet* da cui sono stati tratti gli assegni in contestazione il traente era già stato segnalato in CAI, sicché era già operante la revoca di sistema.

In una simile eventualità, infatti, l'intermediario risulterebbe aver contravvenuto ad una regola di diligenza su di esso indiscutibilmente gravante, che caratterizza obiettivamente l'esercizio della propria attività - appunto verificare la perdurante legittimazione del cliente a poter emettere assegni -, e pertanto potrebbe essere certamente chiamato a risponderne, se non anche a titolo contrattuale per violazione di un obbligo di protezione verso terzi certamente a titolo extracontrattuale, nei confronti del soggetto prenditore dell'assegno, il quale nel riceverlo in pagamento legittimamente confida sulla circostanza che la banca trattaria abbia controllato, nel rilasciare il *carnet* , che il traente non versi in alcuna situazione che determini il venire meno del potere di emettere titoli di pagamento.

A tale accertamento è stato, dunque, finalizzata la richiesta di esibizione della documentazione di cui alla citata ordinanza interlocutoria. Una richiesta con cui si intendeva dar modo all'intermediario di confutare la conclusione - verso cui deponevano, invero, gli indizi a disposizione del Collegio (e rappresentati dal fatto che tutti gli altri protesti databili dalla fine di ottobre risultavano essere stati eseguiti per difetto di autorizzazione ad emettere assegni) - che il traente fosse nella condizione di non potere



emettere più assegni già quando gli venne rilasciato il *carnet* da cui furono tratti i titoli per cui è controversia.

Orbene, sotto questo profilo ritiene il Collegio che i documenti offerti in comunicazione dall'intermediario in esecuzione dell'ordinanza istruttoria non abbiano la forza di superare tali elementi indiziari, ma semmai aggravino il quadro complessivo.

A questo proposito deve, infatti, segnalarsi, in primo luogo, come l'affermazione del resistente che la segnalazione del traente in CAI in relazione all'assegno di € 1.750,00 per cui è controversia risalga alla fine di ottobre 2012 non sia pertinente allo scopo, giacché – anche a tacere del fatto che la spiegazione dell'intermediario appare poco coerente sia con la data del protesto (8 novembre) sia con la produzione del preavviso di segnalazione (4 novembre) atteso che si tratta di formalità, entrambe, che sarebbero dovute essere antecedenti e non successive rispetto alla segnalazione - il problema non è stabilire quando il traente sia stato segnalato per gli assegni in contestazione, bensì di documentare qual è stata la prima segnalazione che ha determinato la revoca di sistema. Ma soprattutto quel che deve sottolinearsi è che anche siffatto titolo già risultava protestato *per carenza di autorizzazione*: sicché è tale circostanza che rende, per un verso, certa l'esistenza di una precedente "*revoca di sistema*", antecedente all'emissione dell'assegno, avvenuta si ripete il 26 ottobre, e, per altro verso, verosimile - senza che nessuna prova in contrario abbia saputo offrire l'intermediario, che pure sarebbe stato in condizione, anche in ragione del principio di maggiore vicinanza alla prova, di offrire una esaustivo prospetto delle segnalazioni in CAI a carico del traente - che quest'ultimo fosse stato già colpito dalla revoca di sistema alla data del 17 ottobre, quando gli fu consegnato il *carnet*.

In conclusione, il Collegio ritiene che il danno sofferto dai ricorrenti (la cui esistenza appare comprovata dallo stesso rinvio al giudizio del traente per insolvenza fraudolenta) sia imputabile anche al fatto dell'intermediario, che vi ha dato causa non verificando con diligenza, all'atto della consegna del *carnet*, se erano maturati in capo al traente i fatti estintivi del potere di emettere assegni, e che tale danno possa essere liquidato forfettariamente in misura pari al loro valore nominale.

Nulla risulta dovuto ai ricorrenti, invece, quale ristoro per i danni derivanti dalla necessità di doversi essere avvalsi dell'assistenza di un difensore, giacché tale domanda non può considerarsi neppure formulata in presenza di una generica richiesta di rimborso delle spese del procedimento.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti nelle misure rispettivamente indicate in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI